SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 aprile 1992**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1991.

Trasferimento delle funzioni di vigilanza, esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti dell'associazione ARCES (Centro attrezzature residenziali, culturali ed educative siciliane), al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 1992.

Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità per l'ingresso in Italia dei familiari dei cittadini italiani rimpatriati dall'Albania . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 18 marzo 1992.

Modalità di versamento mediante conto corrente postale al concessionario delle imposte dovute per la definizione agevolata delle pendenze tributarie . . . . Pag. 5

Ministero dell'interno

DECRETO 27 marzo 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Volla. Pag. 8

DECRETO 30 marzo 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Terlizzi. Pag. 8

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 8 aprile 1992.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ischia. Pag. 9

Ministero del tesoro

DECRETO 5 marzo 1992.

Contingente delle monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla «Flora e Fauna da salvare» . . . . Pag. 10

DECRETO 6 aprile 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° aprile 1992. Pag. 11

Ministero della sanità

DECRETO 31 marzo 1992.

Modificazioni al modello di diploma di vigilatrice dell'infanzia e al modello di certificato di abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia . . . . Pag. 12

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 6 aprile 1992.

Approvazione delle tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Sat vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, in Firenze . . . . Pag. 13

DECRETO 6 aprile 1992.

Autorizzazione alla società Bayerische - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza. Pag. 17

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 26 marzo 1992.

Integrazione delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1914/FPC del 28 maggio 1990 recante misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Molise. (Ordinanza n. 2244/FPC). Pag. 20

ORDINANZA 28 marzo 1992.

Ripristino della chiesa parrocchiale «San Giuseppe» in Pisano e ricostruzione dei locali parrocchiali «S. Maria della Provvidenza» ex collegio S. Anna, siti in comune di Zafferana Etnea, gravemente colpiti dagli eventi sismici del 19 e 25 ottobre 1984. (Ordinanza n. 2246/FPC). . . . . Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

DELIBERAZIONE 1° aprile 1992.

Adeguamento dei limiti previsti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori principali sul mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato . . . . Pag. 22

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 4 aprile 1992, n. 6.

Importazione di prodotti siderurgici CECA originari della Repubblica federativa ceca e slovacca . . . . Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Istituto nazionale della previdenza sociale: Ripubblicazione del testo integrale del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» . . . . Pag. 23

Ministero del tesoro:

Corso dei cambi e media dei titoli del 6 e del 7 aprile 1992. Pag. 31

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991/1996, al portatore . . . . Pag. 35

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 35

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi . . . . . . Pag. 36

Iscrizione dell'associazione «Piemonte Asprocor», in Alba, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di frutta in guscio e/o carrube . . . . Pag. 37

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'associazione «Merkos L'Inyonei Chinuch», centro per l'educazione ebraica, in Milano, ad acquistare alcuni immobili . . . . Pag. 37

Autorizzazione alla scuola media «Cesare Pavese» di Candelo ad accettare una donazione . . . . Pag. 37

Autorizzazione alla scuola media di Bagnolo in Piano ad accettare una donazione . . . . Pag. 37

Autorizzazione alla scuola media di via Graf, 74, in Milano, ad accettare una donazione . . . . Pag. 37

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Bettona . . . . Pag. 37

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione n. 36 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 30 maggio 1991 recante: «Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 14 marzo 1992). Pag. 38

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 24 marzo 1992). Pag. 39

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. **16**:*

Società per azioni Alfe, in Milano: Obbligazioni «6% - 1962/1992» sorteggiate il 19 marzo 1992.

Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1992.

Banco di Napoli - Direzione generale:

Sezione credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate il 18 marzo 1992.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni sorteggiate il 18 marzo 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1991.

Trasferimento delle funzioni di vigilanza, esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti dell'associazione ARCES (Centro attrezzature residenziali, culturali ed educative siciliane), al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, primo comma, della prefata legge, le funzioni di vigilanza esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su enti pubblici ed istituzioni, le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza medesima, debbono essere trasferite ai Ministri in relazione agli specifici settori di competenza;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della associazione ARCES (Centro attrezzature residenziali, culturali ed educative siciliane);

Ritenute non coerenti con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni istituzionali svolte dalla predetta associazione;

Visti gli atti relativi;

Considerato che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il presente provvedimento va emanato nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le funzioni di vigilanza, in atto svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti dell'associazione ARCES (Centro attrezzature residenziali, culturali ed educative siciliane), sono trasferite, con effetto dal 1° gennaio 1992, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 novembre 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 1

92A1634

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 1992.

Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità per l'ingresso in Italia dei familiari dei cittadini italiani rimpatriati dall'Albania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELL'INTERNO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 1992 che dichiara lo stato di necessità al rimpatrio dei cittadini italiani residenti in Albania;

Tenuto conto della composizione dei nuclei familiari di tali cittadini che comprendono cittadini albanesi discendenti in linea retta da cittadini italiani ed i loro coniugi;

Tenuto conto della opportunità di agevolare l'ingresso in Italia di tali nuclei familiari;

Decreta:

Al coniuge, ai discendenti in linea retta ed ai relativi coniugi, dei cittadini italiani già residenti in Albania, o che rientrano ai sensi del decreto sullo stato di necessità al rimpatrio del 13 febbraio 1992, è rilasciato dalla competente autorità un permesso di soggiorno valido, a richiesta, anche per motivi di studio o di lavoro.

Roma, 13 marzo 1992

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione
BONIVER

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

92A1635

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 1992.

Modalità di versamento mediante conto corrente postale al concessionario delle imposte dovute per la definizione agevolata delle pendenze tributarie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che agli effetti dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Ilor ammette i contribuenti a presentare dichiarazione integrativa in luogo di quelle omesse, o per rettificare in aumento quelle già presentate;

Visto l'art. 63, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che consente ai sostituti d'imposta di presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse o per rettificare in aumento quelle già presentate;

Visti gli articoli 35 e 63, comma 9, ultimo periodo, che consentono la definizione delle controversie relative ad infrazioni formali;

Visto l'art. 57, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che autorizza coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente a presentare apposita istanza per evitare l'applicazione di sopratasse e pene pecuniarie, pagando una somma nei modi e nei termini previsti dagli articoli da 39 a 41;

Visti gli articoli 39, comma 1, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevedono il sistema del versamento diretto al concessionario per il pagamento delle imposte sui redditi, delle pene pecuniarie, delle sopratasse, delle somme dovute a norma dell'art. 57, comma 6, e delle ritenute alla fonte, dovute in base a dichiarazione integrativa o ad apposita istanza;

Visti gli articoli 39, commi 1 e 2, 59, comma 1, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che stabiliscono i termini e le modalità di versamento delle imposte e delle ritenute dovute in base a dichiarazione integrativa;

Visto l'art. 41, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale di concerto con il Ministro del tesoro per l'approvazione della modulistica e per la definizione delle modalità di riscossione;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabilisce le modalità di versamento delle imposte e ritenute mediante conto corrente postale;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Ritenuta la necessità di predisporre un apposito modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento ai concessionari delle entrate di cui ai citati articoli della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, con il quale si sono approvate, tra le altre, le modalità di rendicontazione delle somme riscosse per i versamenti diretti dei concessionari del servizio di riscossione e il successivo decreto 6 agosto 1990, con il quale si sono modificate le caratteristiche del supporto magnetico da inviare all'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1992, con il quale all'art. 4 si fissano taluni termini di versamento;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, che ha prorogato alcuni termini di versamento;

Decreta:

Art. 1.

Sono regolati dalle disposizioni del presente decreto i versamenti al concessionario della riscossione:

1) delle imposte Irpef, Irpeg e Ilor dovute in base a dichiarazione integrativa, come disposto dagli articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

2) delle somme dovute per la definizione di controversie aventi per oggetto pene pecuniarie e sopratasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, dovute in base a dichiarazione integrativa, come disposto dall'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

3) delle ritenute alla fonte su somme e valori corrisposti dai sostituti di imposta e delle pene pecuniarie e sopratasse, dovute in base a dichiarazione integrativa, secondo il disposto dell'art. 63 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

4) delle somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente, ai sensi dell'art. 57, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per evitare l'applicazione di sopratasse e pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

Art. 2.

Per il versamento delle somme indicate all'art. 1, è approvato il bollettino di conto corrente postale Mod. 14, Modulario F., Riscossione n. 14, di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Il predetto bollettino Mod. 14, predisposto con una grafica color grigio, è composto da tre tagliandi, dei quali uno è trattenuto dall'ufficio postale e gli altri due sono restituiti al versante; questi conserverà il tagliando «ricevuta», mentre allegherà alla dichiarazione integrativa il tagliando «attestazione»; in caso di versamento delle rate o semestralità successive alle prime, le attestazioni vanno trattenute dal contribuente.

Art. 3.

I contribuenti tenuti a corrispondere le imposte sui redditi in tre rate, a norma dell'art. 39, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono utilizzare i seguenti codici tributo e gruppi:

4493, denominato: «Irpef in base a dichiarazione integrativa, art. 39, comma 2, legge n. 413/91», gruppo 57;

2293, denominato: «Irpeg in base a dichiarazione integrativa, art. 39, comma 2, legge n. 413/91», gruppo 57;

3393, denominato: «Ilor in base a dichiarazione integrativa, art. 39, comma 2, legge n. 413/91», gruppo 58.

I contribuenti che a norma dell'art. 59 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, hanno la facoltà di versare le imposte in un massimo di cinque anni devono effettuare il versamento, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 gennaio 1992, in rate semestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 20 maggio 1992 e le altre nei mesi di ottobre 1992 e di aprile e ottobre degli anni dal 1993 al 1996, utilizzando i seguenti codici tributo e gruppi:

4495, denominato: «Irpef in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria, art. 59, comma 1, legge n. 413/91», gruppo 57;

2295, denominato: «Irpeg in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria, art. 59, comma 1, legge n. 413/91», gruppo 57;

3395, denominato: «Ilor in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria, art. 59, comma 1, legge n. 413/91», gruppo 58.

Per il versamento delle pene pecuniarie e delle sopratasse di cui all'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, vanno utilizzati i seguenti codici tributo e gruppi:

1700, denominato: «Pene pecuniarie e sopratasse dovute da soggetti all'Irpef e all'Irpeg, art. 35, legge n. 413/91», gruppo 59;

1701, denominato: «Pene pecuniarie e sopratasse dovute da società di persone, art. 35, legge n. 413/91», gruppo 59.

Le ritenute alla fonte dovute ai sensi dell'art. 63 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, vanno versate utilizzando il seguente codice tributo e gruppo:

1092, denominato: «Ritenute alla fonte dovute ai sensi dell'art. 63, comma 5, legge n. 413/91», gruppo 60.

Per il versamento delle pene pecuniarie e delle sopratasse di cui all'art. 63, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, vanno utilizzati i seguenti codici tributo e gruppi:

1800, denominato: «Pene pecuniarie e sopratasse dovute da soggetti all'Irpef e all'Irpeg, art. 63, comma 9, legge n. 413/91», gruppo 59;

1801, denominato: «Pene pecuniarie e sopratasse dovute da società di persone, art. 63, comma 9, legge n. 413/91», gruppo 59

Le somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente, ai sensi dell'art. 57, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono utilizzare il seguente codice tributo e gruppo:

1900, denominato: «Somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente, art. 57, comma 6, legge n. 413/91», gruppo 61.

Art. 4.

I versamenti di cui all'articolo precedente, ad esclusione di quelli relativi ai codici tributo 4495, 2295 e 3395, vanno effettuati alle rispettive scadenze previste dalle vigenti disposizioni, in tre rate uguali, di cui la prima entro il 20 maggio 1992 e le altre due nei mesi di luglio 1992 e 1993.

Quando la dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche o l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente sono presentate da eredi di contribuenti, gli eredi stessi devono corrispondere il 40% degli importi dovuti entro il 30 settembre 1992 e la differenza in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993.

Art. 5.

Le somme riscosse per il tramite dell'Amministrazione postale dal concessionario devono essere riversate, al netto delle commissioni spettanti, secondo le modalità e le scadenza previste dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 6.

Per la registrazione dei dati di riscossione e per l'acquisizione dei relativi supporti magnetici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 dicembre 1989, e nel decreto ministeriale 6 agosto 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

ALLEGATO 1

AVVERTENZE

Questo bollettino deve essere utilizzato per il versamento:

1) delle imposte Irpef, Irpeg e Ilor e delle somme dovute per la definizione di controversie aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposte dovute in base a dichiarazione integrativa, come disposto dagli articoli 32 e seguenti e 36 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

2) delle ritenute alla fonte su somme e valori corrisposti da sostituti di imposta e delle pene pecuniarie e soprattasse, dovute in base a dichiarazione integrativa, secondo il disposto dell'articolo 63 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

3) delle somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo e inadempiente ai sensi dell'articolo 57 comma 6, per evitare l'applicazione di soprattasse e pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

Modalità di compilazione

a) Codice da rilevare nella tabella "RIFERIMENTO CODICI TRIBUTI E GRUPPI DI IMPOSTE" riportata sul retro del presente bollettino.

b) Il codice dell'ufficio finanziario territorialmente competente è indicato nell'apposito manifesto. Per i versamenti effettuati in località diverse da quella del domicilio fiscale, il codice stesso deve essere rilevato dall'elenco disponibile presso gli uffici postali.

COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

STACCARE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI
Attestazione di un versamento L. .000
LIRE
sul c/c n. intest. S.C. Risc.
Concessione di
CODICE FISCALE
VEDI RETRO
CODICE TRIBUTO
GRUPPO
IMPORTO DA VERSARE .000
data
BOLLO DELL'UFFICIO P.T.
COMUNE DI DOMICILIO FISCALE
VIA E NUMERO CIVICO

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta di un versamento L. .000
LIRE
sul c/c n. intest. S.C. Risc.
Concessione di
CODICE FISCALE
VEDI RETRO
CODICE TRIBUTO
GRUPPO
IMPORTO DA VERSARE .000
data
BOLLO DELL'UFFICIO P.T.
COMUNE DI DOMICILIO FISCALE
VIA E NUMERO CIVICO

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accreditamento sul C/C N. per L. 000
LIRE
Intestato a: Servizio Centrale della Riscossione -
Concessione di
Codice del Centro di Servizio o Ufficio II.DD. cui è inviata la dichiarazione o l'istanza
CODICE TRIBUTO
GRUPPO
CODICE FISCALE
IMPORTO DA VERSARE 000
data
BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

ED. 1992

SANZIONI

Incompletezza del bollettino - L'indicazione dei dati richiesti nel bollettino di c/c postale è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 18.000 a L. 120.000, per l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale, da L. 300.000 a L. 4.000.000.

Ritardati, omessi od insufficienti versamenti – Per queste infrazioni è applicabile la soprattassa del 40%, ovvero quella ridotta al 3% se il versamento è eseguito nei tre giorni successivi a quello di scadenza oltre agli interessi del 9% annuo.

Versamento a concessione incompetente – Il versamento diretto effettuato a concessione incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

RIFERIMENTO CODICI TRIBUTI E GRUPPI D'IMPOSTE

CODICE TRIBUTI	GRUPPO	DESCRIZIONE
4493	57	Irpef in base a dichiarazione integrativa, art. 39, c. 2, L. 413/91
2293	57	Irpeg in base a dichiarazione integrativa, art. 39, c. 2, L. 413/91
3393	58	Ilor in base a dichiarazione integrativa, art. 39, c. 2, L. 413/91
4495	57	Irpef in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria, art. 59, c. 1, L. 413/91
2295	57	Irpeg in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria, art. 59, c. 1, L. 413/91
3395	58	Ilor in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria, art. 59, c. 1, L. 413/91
1700	59	Pene pecuniarie e soprattasse dovute da soggetti all'Irpef e all'Irpeg, art. 35, L. 413/91
1701	59	Pene pecuniarie e soprattasse dovute da società di persone, art. 35, L. 413/91

CODICE TRIBUTI	GRUPPO	DESCRIZIONE
1092	60	Ritenute alla fonte dovute ai sensi dell'art. 63, c. 5, L. 413/91
1800	59	Pene pecuniarie e soprattasse dovute da soggetti all'Irpef e all'Irpeg, art. 63, c. 9, L. 413/91
1801	59	Pene pecuniarie e soprattasse dovute da società di persone, art. 63, c. 9, L. 413/91
1900	61	Somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo e inadempiente, art. 57, c. 6, L. 413/91

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o nero-bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento, restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 00-00 0000 - G.U. N. 000 DEL 0-00 0000

92A1641

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 marzo 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Volla.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giuseppe Riccardi è stato eletto consigliere del comune di Volla (Napoli) nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988;

Considerato che il predetto amministratore in data 15 febbraio 1992 è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza del giudice per le indigini preliminari del Tribunale di Napoli emessa in data 14 febbraio c.a.;

Ritenuto che la situazione giudiziaria del predetto consigliere è in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio della carica rivestita;

Considerato che la presenza dello stesso all'interno del consiglio comunale di Volla rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di legge per dar luogo alla rimozione del sig. Giuseppe Riccardi dalla carica di consigliere del comune di Volla;

Visto il decreto del prefetto di Napoli n. 007299 Gab del 17 febbraio 1992;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Riccardi è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Volla (Napoli).

Roma, 27 marzo 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giuseppe Riccardi è stato eletto consigliere del comune di Volla (Napoli) nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in data 15 febbraio 1992 in esecuzione di ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli del 14 febbraio 1992 perché ritenuto responsabile di tentata estorsione aggravata nei confronti di aspiranti concessionari di «stands» all'interno del mercato ortofrutticolo di quel capoluogo.

La posizione processuale penale del suddetto amministratore si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica rivestita.

La presenza di detto consigliere all'interno del consiglio comunale rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Volla (Napoli), con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Napoli, accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in attesa del decreto di rimozione, ha proceduto alla sospensione dalla carica di consigliere del sig. Giuseppe Riccardi con provvedimento numero 007299/Gab datato 17 febbraio 1992.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrono i presupposti per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Volla, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Giuseppe Riccardi dalla carica di consigliere del comune di Volla.

Roma, 25 marzo 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A1660

DECRETO 30 marzo 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Terlizzi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Pasquale Tricarico è stato eletto consigliere del comune di Terlizzi (Bari) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989;

Considerato che il predetto amministratore in data 5 marzo 1992, è stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di furto aggravato e di tentata estorsione;

Constatato, pertanto, che l'espletamento da parte del sig. Pasquale Tricarico della carica elettiva ricoperta è incompatible per la funzione rappresentativa della comunità locale;

Constatato, altresì, che, in relazione alla descritta posizione processuale penale, la permanenza del predetto amministratore nel civico consesso, oltre a costituire un grave nocumento per il prestigio delle istituzioni, espone la vita amministrativa del comune ad una elevata potenzialità di inquinamento e ingenera allarme nella popolazione, determinando il pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Terlizzi (Bari);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Pasquale Tricarico è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Terlizzi (Bari).

Roma, 30 marzo 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Pasquale Tricarico è stato eletto consigliere del comune di Terlizzi (Bari) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989.

In data 5 marzo 1992, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari su richiesta della procura della Repubblica ha disposto il rinvio a giudizio del predetto amministratore per rispondere dei delitti di furto aggravato e di tentata estorsione, in concorso con due noti pregiudicati (articoli 110, 624, 625, n. 2 e n. 7, del codice penale e articoli 110, 56 e 629 del codice penale).

La posizione processuale penale e la contiguità con elementi della malavita del sig. Pasquale Tricarico si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il predetto amministratore è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica elettiva.

La sua presenza nel civico consesso espone, inoltre, la vita amministrativa del comune ad una elevata potenzialità di inquinamento, compromettendo la legalità e la trasparenza.

Tutto ciò ingenera motivato allarme nella popolazione e determina il pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Terlizzi (Bari), essendosi verificata una delle ipotesi previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Pasquale Tricarico dalla carica di consigliere comunale del predetto ente locale.

Roma, 30 marzo 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A1661

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 aprile 1992.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

D'INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599, 31 marzo 1971, n. 201 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso sulle isole stesse di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la delibera della giunta municipale di Ischia in data 21 gennaio 1992, n. 11;

Vista la delibera del commissario prefettizio del comune di Forio in data 7 febbraio 1992, n. 257;

Vista la delibera della giunta comunale di Lacco Ameno in data 12 marzo 1992, n. 51;

Vista la delibera del consiglio comunale di Barano d'Ischia in data 27 gennaio 1992, n. 10;

Vista la delibera della giunta municipale di Casamicciola Terme in data 25 febbraio 1992, n. 61;

Vista la delibera del consiglio comunale di Serrara Fontana in data 6 febbraio 1992, n. 6;

Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida in data 31 gennaio 1992, n. 287;

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 19 febbraio 1992, n. 232;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 21 marzo 1992, n. 013292, con la quale vengono proposte misure atte a contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere;

Ritenute opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti sulla base delle proposte formulate dalla prefettura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 10 aprile 1992 al 30 settembre 1992 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a personale ivi non residenti stabilmente.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola non residenti, purché iscritti nei ruoli delle imposte di nettezza urbana in uno dei comuni dell'isola;

b) autoambulanza, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

c) autoveicoli e motoveicoli per il trasporto merci di qualsiasi portata solo nelle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive, ad eccezione di quelli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio, i quali sono autorizzati allo sbarco e alla circolazione anche nelle giornate di sabato e prefestive;

d) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto interministeriale n. 1176 dell'8 giugno 1979, regolarmente

rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore;

e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata di volta in volta, secondo le necessità;

f) autoveicoli con targa straniera e con targa delle province non appartenenti alla regione Campania, condotti da persone non residenti nella regione Campania, la cui identità deve essere dimostrata con un documento giuridicamente valido;

g) autobus turistici che dovranno sostare nelle apposite aree di parcheggio ed essere ripresi solo alla partenza;

h) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza; denominati «taxi» e con esclusione dei mezzi destinati al noleggio di rimessa, con targa (NA) Napoli e limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato questo servizio i «taxi» devono essere reimbarcati col primo traghetto utile, né possono effettuare altri servizi sull'isola;

i) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola le norme del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila così come previsto dal comma 2 dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal comma 3 dell'art. 113 e dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Ischia.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo di cui all'art. 1.

Roma, 8 aprile 1992

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

92A1662

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 marzo 1992.

Contingente delle monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla «Flora e Fauna da salvare».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 1991, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla «Flora e Fauna da salvare»;

Visto il decreto ministeriale in data 10 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 1991, concernente le modalità di cessione delle monete suddette nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

I contingenti in valore nominale delle nuove monete d'argento dedicate alla «Flora e Fauna da salvare» vengono così stabiliti:

L. 29.750.000 per le monete da L. 500 pari a n. 59.500 pezzi;

L. 11.900.000 per le monete da L. 200 pari a n. 59.500 pezzi.

Le serie — costituite dalle suddette monete — cedute ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, risultano pari a n. 50.000 emesse nella versione «ordinaria» e n. 9.500 emesse nella versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1992
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 333

92A1674

DECRETO 6 aprile 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 delle legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 825339 in data 23 marzo 1992, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 9.000 miliardi, con godimento 1° aprile 1992, al prezzo fisso di L. 96,60%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° aprile 1992, di cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 aprile 1992 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 aprile 1992, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° aprile 1992 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1992, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 180.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 marzo 1992, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 16 aprile 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1992
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 262

92A1676

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 marzo 1992.

Modificazioni al modello di diploma di vigilatrice dell'infanzia e al modello di certificato di abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, relativo alle professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1098, sulla disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie, infermieristiche e di igiene sociale, nonché sull'arte ausiliaria di puericultrice;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti i decreti ministeriali 5 maggio 1982, 30 ottobre 1984 e 12 aprile 1990 relativi al modello di diploma di vigilatrice dell'infanzia ed al modello di certificato di abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia;

Vista la legge 4 aprile 1991, n. 111: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali»;

Ritenuto di dover ulteriormente modificare i modelli di cui sopra;

Decreta:

Il modello del diploma di Stato che abilita alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice dell'infanzia ed il modello del certificato di abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia sono modificati secondo gli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO 1

Modello di DIPLOMA DI VIGILATRICE DELL'INFANZIA

....
(denominazione dell'ente)

Scuola per vigilatrici dell'infanzia

....
(eventuale denominazione)

(istituita con .... del ....)

...l... sig. .... nat... a ....
(nome e cognome)
il .... ha superato nell'anno ....
l'esame di Stato, ai sensi e per gli effetti della legge 9 luglio 1940, n. 1098, e successive modificazioni.

Si rilascia pertanto a ....
(cognome e nome)

il presente

DIPLOMA DI VIGILATRICE DELL'INFANZIA

Legale rappresentante del ....
(della U.S.L. o dell'ente gestore della scuola

....

Rappresentante del Ministero della sanità nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella commissione esaminatrice

....

(eventuale) Rappresentante della regione o della provincia autonoma di .... nella commissione esaminatrice

....

.... lì, ...

ALLEGATO 2

Modello di CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE DELL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

....
(denominazione dell'ente)

Scuola per vigilatrici dell'infanzia

....
(eventuale denominazione)

(istituita con .... del ....)

...l... sig. .... nat... a ....
(nome e cognome)

il .... ha superato nell'anno ....
l'esame di Stato, ai sensi e per gli effetti della legge 19 luglio 1940, n. 1098, e successive modificazioni.

Si rilascia pertanto a ....
(cognome e nome)

il presente

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE DELL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Il legale rappresentante del ....
(della U.S.L. o dell'ente gestore della scuola)

Rappresentante del Ministero della sanità
nella commissione esaminatrice

Rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella commissione esaminatrice

(eventuale) Rappresentante della regione o della provincia autonoma di .... nella commissione esaminatrice

.... , li, ...

92A1620

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 aprile 1992.

Approvazione delle tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Sat vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 7 febbraio 1991 e le successive integrazioni e modificazioni presentate dalla Sat vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere del 31 luglio 1991, 11 settembre 1991 e 26 settembre 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Sat Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, con sede in Firenze:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui al precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme e decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto. 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio unico comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffe di assicurazione a vita intera, a premio unico (tariffa a tasso tecnico 3%);

19) condizioni speciale di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 18);

20) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 18) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 5.000.000;

21) tariffe di assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo costante (tariffe a tasso tecnico 3%);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 21);

23) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 21) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000;

24) tariffe di assicurazione in caso di morte a vita intera a premio annuo temporaneo rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 3%);

25) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 24);

26) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 24) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 700.000;

27) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio ed a capitale crescente annualmente del 5% dell'importo raggiunto, comprese le condizioni di applicazione;

28) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 27);

29) assicurazione temporanea per il caso di morte «garanzia di famiglia-beneficio orfani», comprese le condizioni di applicazione;

30) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 29);

31) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione;

32) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 31);

33) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

34) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 33);

35) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

36) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo pari ad 1/n del capitale iniziale a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

37) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti 35) e 36);

38) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 5% dell'importo iniziale, a premio annuo costante;

39) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 38);

40) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% dell'importo iniziale, a premio annuo costante;

41) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 40);

42) tassi di premio unico di inventario relativi alle tariffe di cui ai punti 38) e 40) da utilizzare per il calcolo del valore di riduzione;

43) condizioni di applicabilità a contratti assunti in forma collettiva delle tariffe approvate per assicurazioni individuali in caso di morte o in caso di morte e di invalidità;

44) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

45) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 44), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

46) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 44), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

47) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente;

48) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 47);

49) condizioni regolanti la copertura di rischio di invalidità permanente, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 47);

50) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti delle aziende industriali;

51) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidità permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 49);

52) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, da applicare alle coperture assicurative di cui ai precedenti punti 49) e 50);

53) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente, da applicare alle coperture assicurative di cui ai precedenti punti 49) e 50);

54) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata;

55) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

56) tariffa di assicurazione di rendita immediata per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

57) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

58) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

59) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

60) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

61) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

62) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile di cui al precedente punto 55);

63) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia di cui al precedente punto 56);

64) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 57);

65) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di rendita vitalizia immediata a premio unico su un gruppo di due teste di cui ai precedenti punti 58), 59), 60) e 61);

66) tariffa di assicurazione a termine fisso, a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 3%);

67) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 66);

68) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 66), allorquando il premio corrisposto sia superiore a L. 1.000.000;

69) tariffa di assicurazione a termine fisso, a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 3%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 66);

70) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 69);

71) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 70), allorquando il premio corrisposto sia superiore a L. 700.000;

72) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

73) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 72);

74) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

75) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 74);

76) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui ai precedenti punti 72) e 74), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità totale e permanente;

77) tariffa di opzione al termine del differimento di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 3%);

78) assicurazione complementare temporanea in caso di morte a premio annuo con rivalutazione del capitale e del premio;

79) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della tariffa di cui al punto 78);

80) assicurazione complementare temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente a premio annuo, con rivalutazione del capitale e del premio;

81) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della tariffa di cui al punto 80);

82) condizioni di applicazione delle predette tariffe;

83) assicurazione di capitale differito con controassicurazione di un capitale annualmente crescente, a premio e prestazione annualmente rivalutabili, con facoltà di anticipazioni quinquennali;

84) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 83);

85) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza del pagamento di un capitale garantito in contratti a prestazione rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

86) condizioni di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al punto 85);

87) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza del pagamento della rendita garantita in contratti a prestazione rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 3%);

88) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di opzione di cui al punto 87);

89) tariffa di opzione per il differimento del capitale alla scadenza contrattuale da applicare alla tariffa di capitalizzazione, a premio unico, per forme collettive, per il pagamento di un capitale rivalutabile annualmente alla scadenza contrattuale;

90) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti delle aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, Asap e FNDAI da parte delle imprese di assicurazione aderenti al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali» in forza dell'art. 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dal 16 maggio 1988;

91) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidità permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e invalidità permanente stipulate a favore dei dirigenti delle aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, Asap e FNDAI, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 90);

92) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI e stipulata da parte delle imprese assicuratrici aderenti al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità» in forza dell'art. 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 luglio 1985;

93) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidità permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente stipulate a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi, relativa all'ipotesi di cui al precedente punto 92);

94) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, da applicare alle assicurazioni stipulate a favore dei dirigenti industriali di cui ai punti 90) e 92);

95) tariffe di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità, da applicare alle assicurazioni stipulate a favore dei dirigenti industriali di cui ai punti 90) e 92).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1642

DECRETO 6 aprile 1992.

Autorizzazione alla società Bayerische - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 19 aprile 1990 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la società Bayerische - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I, e assicurativa nel ramo V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 220135 del 15 gennaio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 febbraio 1992;

Viste le lettere n. 220847, n. 220848 e n. 220849 del 12 marzo 1992 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Bayerische - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I e assicurativa nel ramo V, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Bayerische - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza;

2) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 3%);

3) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 2);

4) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 3%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 2);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 4);

6) tariffa di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 3%);

7) condizioni speciali di polizza, comprensive della calusola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 6);

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 2) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 4) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

10) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 6) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

11) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

12) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale rivalutabile per operazioni collettive;

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di capitalizzazione di cui al punto 12);

14) regolamento della gestione separata denominata «Fondo Bayerische 2000»;

15) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

16) condizioni speciali da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 15);

17) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico comprese le condizioni di applicazione;

18) condizioni speciali da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 17);

19) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità permanente a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

20) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 19);

21) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

22) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 21);

23) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente da applicare ai contratti individuali;

24) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

25) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

26) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

27) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

30) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

31) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

32) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

33) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

34) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

35) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

36) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

37) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

38) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

39) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

40) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

41) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

42) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore del riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

43) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

44) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

45) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

46) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

47) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

48) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);

49) coefficienti per la conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

50) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

51) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

52) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 24);

53) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio rivalutabile di cui al precedente punto 25);

54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 26);

55) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 27);

56) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 28);

57) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 29);

58) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 30);

59) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 31);

60) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 32);

61) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 33);

62) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 34);

63) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di rendita vitalizia immediata a premio unico su un gruppo di due teste di cui ai precedenti punti 35), 36), 37), 38);

64) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

65) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

66) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

67) condizioni generali di polizza per assicurazione di rendita vitalizia immediata.

In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 50) e 51) si precisa che l'ammortamento dei premi annui in rate sub-annuali è determinato in senso demografico-finanziario e che pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato. Pertanto per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare, in caso di decesso dell'assicurato l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 3.

La Bayerische - Compagnia di assicurazioni sulla vita società per azioni, con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1643

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 marzo 1992.

Integrazione delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1914/FPC del 28 maggio 1990 recante misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Molise. (Ordinanza numero 2244/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1914/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1990, con la quale è stata disposta l'esecuzione da parte dell'Ente regionale risorse idriche Molise (ERIM) di un programma di opere dirette a fronteggiare l'emergenza idrica in atto nella regione Molise, per un importo globale di 2.650 milioni;

Tenuto conto della nota n. 1971 dell'8 maggio 1991 dell'ERIM, con la quale si richiede di utilizzare l'importo di 300 milioni, precedentemente previsto per l'intervento in provincia di Campobasso avente quale scopo il potenziamento della centrale di sollevamento dell'acquedotto molisano sinistro, che non è stato possibile realizzare;

Vista la nota prot. n. 4192 del 21 maggio 1991 dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Molise con la quale si richiede di accogliere la richiesta dell'ERIM per la impossibilità di realizzare l'intervento precedentemente previsto di attuare in alternativa il progetto di pari importo relativo a lavori di completamento degli interventi di somma urgenza per il recupero ed il risanamento igienico di alcune sorgenti locali a causa della carenza idrica in comune di Rionero Sannitico in provincia di Isernia;

Ritenuto che la richiesta costituisce, nell'immediato, la soluzione più idonea per contribuire a risolvere, con una più rapida esecuzione degli interventi in corso, la drammatica situazione in atto nell'area molisana;

Considerato altresì che la proposta soluzione non comporta oneri aggiuntivi rispetto allo stanziamento disposto con l'ordinanza n. 1914/FPC del 28 maggio 1990;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 1914/FPC del 28 maggio 1990 è così sostituito:

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Molise sono disposti i seguenti interventi:

provincia di Isernia: potenziamento dell'acquedotto Campate e Forma dal campo pozzi di Venafro, per l'importo di lire 350 milioni; completamento degli interventi di somma urgenza per il recupero ed il risanamento igienico di alcune sorgenti locali a causa della carenza idrica in comune di Rionero Sannitico, per l'importo di lire 300 milioni;

provincia di Campobasso: potenziamento dell'acquedotto ex consorzio larinese per l'importo di lire 2.000 milioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1621

ORDINANZA 28 marzo 1992.

Ripristino della chiesa parrocchiale «San Giuseppe» in Pisano e ricostruzione dei locali parrocchiali «S. Maria della Provvidenza» ex collegio S. Anna, siti in comune di Zafferana Etnea, gravemente colpiti dagli eventi sismici del 19 e 25 ottobre 1984. (Ordinanza n. 2246/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 839, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

Vista la tabella *D* della legge 29 dicembre 1990, n. 405 - finanziaria 1991, con la quale viene stanziata la somma di lire 10 miliardi per il completamento degli interventi nelle zone terremotate di Zafferana Etnea;

Vista la nota del 12 ottobre 1991, n. 11173, del comune di Zafferana Etnea, con la quale viene formulato il piano di utilizzo della somma sopracitata, comprendente, tra l'altro, l'intervento di ripristino della chiesa parrocchiale S. Giuseppe in Pisano;

Visto il comma 6 dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, con il quale è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e lire 15 miliardi per l'anno 1993 per il completamento degli interventi di recupero edilizio e di ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 1984, 1985 e 1986 nella Sicilia orientale;

Vista la nota del 5 marzo 1992, n. 2581, con la quale il comune di Zafferana Etnea, a valere sul citato stanziamento di lire 15 miliardi per l'anno 1992, ha inoltrato una richiesta di assegnazione fondi comprendente, tra l'altro, la somma di L. 1.600.000.000 per la ricostruzione dei locali parrocchiali *ex* collegio S. Anna;

Viste le note del 29 dicembre 1991, n. 1244/91 e del 5 marzo 1992, n. 330/92, con le quali l'arcidiocesi di Catania, rispettivamente per il ripristino della chiesa S. Giuseppe in Pisano e per la ricostruzione dei locali *ex* collegio S. Anna, denunciando il grave disagio provocato dalla indisponibilità degli edifici di che trattasi, fa richiesta di poter beneficiare direttamente dei finanziamenti attesa l'impossibilità del competente provveditorato regionale alle opere pubbliche della Sicilia a realizzare gli interventi con la celerità che i medesimi richiedono;

Considerato che tale procedura, proprio a causa delle difficoltà palesate dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, è stata già adottata con buoni risultati per la ricostruzione della Chiesa di Fleri;

Ravvisata la necessità di dare immediato avvio agli interventi in argomento;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'Arcidiocesi di Catania di poter gestire direttamente i lavori in argomento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di ripristino della Chiesa parrocchiale San Giuseppe in Pisano di Zafferana Etnea è assegnata alla curia vescovile di Catania la somma di lire 900.000.000.

Per la ricostruzione dei locali parrocchiali S. Maria della Provvidenza ex collegio S. Anna è assegnata alla curia vescovile di Catania la somma di lire 1.600.000.000.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

L'affidamento dei lavori potrà avvenire anche mediante trattativa privata, con impresa singola o in raggruppamento temporaneo, previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e comunque non inferiore a cinque oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione dei progetti di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia sono affidate l'approvazione dei progetti sotto il profilo tecnico-economico e l'alta vigilanza sulla esecuzione delle opere.

Art. 4.

L'onere di L. 900.000.000 di cui al primo comma del precedente art. 1 è posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sullo stanziamento di cui alla tabella *D* della legge 29 dicembre 1990, n. 405, finanziaria 1991.

L'onere di L. 1.600.000.000 di cui al secondo comma del precedente art. 1 è posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulla quota relativa all'anno 1992 dello stanziamento di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1622

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

DELIBERAZIONE 1° aprile 1992.

Adeguamento dei limiti previsti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori principali sul mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato.

IL GOVERNATORE

Visto il decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, recante la disciplina del mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, così come modificato con i successivi decreti del 26 aprile 1991 e del 18 febbraio 1992;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, di detto decreto, il quale prevede che la Banca d'Italia possa elevare i limiti previsti, quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori principali, dalle lettere *a*) e *b*), del comma 2, del medesimo art. 2;

Considerata l'esigenza, in relazione all'andamento del mercato, di elevare detti limiti;

Dispone:

A partire dal giorno 1° aprile 1992 l'importo del patrimonio netto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988, è elevato a 50 miliardi di lire.

A partire dalla medesima data del 1° aprile 1992 il valore complessivo dei contratti di vendita di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *b*), del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988 è elevato a 10.000 miliardi di lire.

Gli operatori principali e i *dealers* che hanno presentato richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori principali hanno dodici mesi di tempo per effettuare l'adeguamento.

Roma, 1° aprile 1992

Il Governatore: CIAMPI

92A1666

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 4 aprile 1992, n. 6.

Importazione di prodotti siderurgici CECA originari della Repubblica federativa ceca e slovacca.

A seguito dell'entrata in vigore del protocollo concernente il commercio e la cooperazione commerciale ed economica tra la CECA e la Repubblica federativa ceca e slovacca, a far data dal 1° aprile 1992 sono abolite le restrizioni quantitative relative alle importazioni dei prodotti siderurgici CECA originari della Repubblica federativa ceca e slovacca.

Resta immutato il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti siderurgici CECA, applicato mediante la dichiarazione di importazione, con gli adempimenti previsti ai sensi della circolare n. 21 del 26 agosto 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1991.

Il Ministro: LATTANZIO

92A1648

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ripubblicazione del testo integrale del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Per meri fini notiziali e per una più completa ed esatta conoscenza da parte degli interessati, è qui di seguito riportato il testo integrale del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso sui documenti amministrativi», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione di questo Istituto in data 30 maggio 1991, n. 36, già oggetto dell'errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 26 marzo 1992 e ora oggetto dell'avviso di rettifica di cui alla pag 38 di questo fascicolo della *Gazzetta Ufficiale*.

Restano comunque salvi gli effetti della pubblicazione di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 14 marzo 1992 con le ulteriori rettifiche soprasegnalate.

DELIBERAZIONE N. 36

OGGETTO *Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n 241.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 30 maggio 1991;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Considerata in particolare la rilevanza delle disposizioni della sopracitata legge che prevedono la determinazione dei termini entro i quali per ciascun procedimento amministrativo dovrà essere emanato l'atto finale e l'indicazione dei termini stessi ai soggetti interessati, l'individuazione del responsabile del procedimento e del provvedimento finale e la relativa comunicazione ai destinatari dei singoli atti;

Ritenuto di adeguare con tempestività l'attività organizzativa e regolamentare dell'INPS ai principi di trasparenza e di efficacia dettati dalla predetta legge;

Vista la relazione della Direzione generale;

Preso atto dei lavori e dell'approfondito esame dello schema di regolamento di attuazione della predetta legge svolto dalla Commissione consiliare per la legislazione e i regolamenti nelle sedute del 3 e 22 aprile e del 3 e 16 maggio 1991;

Con il voto consultivo del direttore generale,

Delibera

di approvare l unito «Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241», quale risulta dal testo allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Visto, *il presidente*
COLOMBO

Visto, *il segretario*
RAVANELLO

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

CAPO I

Procedimenti

1.1. Rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti amministrativi che, per disposizione normativa cogente, debbono prendere avvio ad iniziativa di parte o d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti amministrativi promossi con ricorso avverso un atto o provvedimento amministrativo.

1.2. Tutti i procedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente debbono concludersi con l'adozione del provvedimento espresso al quale sono finalizzati.

L'eventuale scadenza del termine necessario perché si verifichi, a termini di legge, il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, non solleva il responsabile del provvedimento dall'obbligo di emetterlo entro il termine stabilito ai sensi dell'art 2, comma 2, della legge n. 241/1990, fermo restando, in ogni caso, il diritto degli interessati di adire la sede giurisdizionale, ove ne ricorrano i presupposti.

1.3. Ogni provvedimento dell'Istituto emanato a conclusione di uno dei procedimenti rientranti nella disciplina di cui al presente regolamento deve essere motivato nei modi indicati dall'art. 3 e, ricorrendone i presupposti, dall'art. 12 della legge n. 241/1990 e deve essere comunicato all'interessato ovvero al suo rappresentante o tutore o all'ente di patronato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 e nel rispetto delle norme della convenzione in vigore, nonché agli intervenuti per disposizione di legge con atto indicante il termine e l'autorità alla quale sia possibile proporre ricorso

1.4. Nell'allegato *A* al presente regolamento sono elencati i tipi di procedimenti amministrativi che rientrano nella competenza istituzionale dell'Istituto con l'indicazione dell'unità organizzativa normalmente responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'organo o della figura soggettiva competente ad emettere il provvedimento conclusivo.

1.5. I procedimenti amministrativi attinenti alla materia relativa alla gestione del personale e all'acquisizione di beni e servizi che, ancorché rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 non sono elencati nell'allegato *A* al presente regolamento, vengono disciplinati separatamente in base ai rispettivi regolamenti che saranno armonizzati con le norme della legge n. 241 entro il termine di sei mesi.

1.6. L'iniziativa dell'interessato si esprime con un'istanza scritta, che, in relazione alla disciplina dei singoli procedimenti, deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Istituto ed indirizzata all'organo o alla sede competente, corredata dalla prescritta documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

1.7. All'atto della presentazione dell'istanza dovrà essere rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 2.3.

Per le istanze inviate a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento la ricevuta è costituita dall'avviso stesso e le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 vanno rilevate dal predetto avviso e dal tagliando, accluso al modulo di domanda.

Nei casi in cui l'istanza non sia stata formulata o presentata nei modi stabiliti da norme di legge o di regolamento, o non utilizzando la modulistica predisposta dall'Istituto, l'obbligo di rilasciare ricevuta e di fornire le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 non ricorre sino a quando l'istanza non sia ritualmente formulata

1.8. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il direttore della sede interessata o il direttore centrale competente provvedono mediante pubblicazione su albi o bollettini o nella *Gazzetta Ufficiale* o sulla stampa periodica o quotidiana, ecc., ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990.

Analoghe modalità potranno essere adottate per comunicare l'avvio del procedimento quando sussitano motivate ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.

In entrambi i casi previsti dal presente articolo, nell'atto di pubblicità si dovrà dare conto delle esigenze che ne hanno consigliato l'adozione.

1.9. La data di avvio del procedimento coincide con quella di rilascio della ricevuta o della comunicazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Nei casi in cui le comunicazioni all'interessato debbano avvenire per posta, la data di avvio del procedimento è quella dell'invio della comunicazione, registrata sulla pratica dal responsabile del procedimento.

1.10. Qualora l'istanza venga proposta e/o presentata da un mandatario del diretto interessato, la stessa dovrà essere corredata, a pena di irricevibilità, del mandato con il quale si autorizza esplicitamente l'Istituto a rilasciargli ricevuta, anche con elenchi.

1.11. Al di fuori dei casi in cui sia stata rilasciata ricevuta ai sensi dell'art. 1.7 del presente regolamento, la comunicazione prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990, viene inviata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti o che debbono intervenire nel procedimento per disposizione di legge, nonché ai soggetti direttamente interessati ai procedimenti iniziati d'ufficio ed a coloro che abbiano inviato l'istanza per posta, ove non sia prescritto l'invio dell'istanza stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

1.12. Ogni tipo di atto potrà essere predisposto con sistemi automatizzati, nel qual caso l'indicazione a stampa dell'organo e del nominativo del funzionamento terrà luogo della sottoscrizione.

1.13. I soggetti istanti possono far valere, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 241/1990, l'omissione, il ritardo o l'irritualità delle comunicazioni ed ogni altra inosservanza del presente regolamento con esposto al direttore della sede o al direttore centrale rispettivamente competenti, i quali sono tenuti a fornire chiarimenti entro il termine massimo di dieci giorni, anche con comunicazioni telegrafiche, telefoniche, telematiche o via fax.

1.14. Ciascuna sede e la Direzione generale con comunicazione generale, anche tramite affissioni, renderanno note le modalità per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge n. 241/1990.

1.15. Memorie scritte e documenti, diversi da quelli prescritti, potranno essere presentati ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della legge n. 241/1990 non oltre il ventesimo giorno dall'inizio del procedimento.

CAPO II

Il responsabile del procedimento e del provvedimento

2.1. Salva diversa determinazione, il responsabile del procedimento è il capo dell'unità organizzativa cui è assegnata, anche con atto generale di organizzazione, la trattazione del procedimento amministrativo, o il suo sostituto nei periodi di assenza temporanea.

2.2. Il responsabile del provvedimento è il capo dell'ufficio nel cui ambito opera l'unità organizzativa assegnataria del procedimento o il suo sostituto nei periodi di assenza temporanea.

2.3. Sulle ricevute delle domande dovrà essere contenuto espresso invito diretto all'interessato o al suo rappresentante a prendere visione del nominativo del responsabile del procedimento dagli appositi avvisi contenuti nelle bacheche esposte al pubblico nelle sedi dell'Istituto o a richiedere informazioni al riguardo agli appositi uffici delle sedi o della Direzione generale secondo le rispettive competenze.

2.4. Il responsabile del procedimento opera in conformità a quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e dalle disposizioni organizzative e di servizio, in particolare di quelle concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
Sono adottati dal capo dell'ufficio, sentito il responsabile del procedimento, i provvedimenti con i quali si dispongono accertamenti tecnici od ispettivi o si richiede l'indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 15 e 17 della legge n. 241/1990.

CAPO III

Cointeressati

3.1. Nell'allegato *A* al presente regolamento sono indicati, in relazione ai singoli tipi di procedimento, i soggetti che normalmente debbono considerarsi cointeressati al procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della legge n. 241/1990.

CAPO IV

L'intervento nel procedimento

4.1. Possono intervenire nel procedimento amministrativo i soggetti i quali documentino, a pena di inammissibilità, che dal provvedimento amministrativo conclusivo può derivare loro, come effetto diretto dello stesso, un rilevante pregiudizio concretamente individuabile.

L'intervento nel procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990 può essere esperito con atto scritto e sottoscritto indirizzato e presentato al dirigente della competente unità organizzativa, che ne verifica la ricevibilità.
Gli atti di intervento pervenuti dopo venti giorni dall'avvio del procedimento saranno presi in considerazione solo ove possibile senza aggravio per la trattazione del procedimento in questione o degli altri in trattazione presso la stessa unità organizzativa.
L'Istituto potrà predisporre dei moduli per proporre intervento.
L'atto di intervento dovrà comunque contenere tutti gli elementi per l'individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire, nonché le generalità e il domicilio dell'interveniente e i motivi dell'intervento.

4.2. Possono intervenire nel procedimento, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990, oltre agli Enti di patronato, la cui personalità e funzione è già riconosciuta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, anche le associazioni o i comitati portatori di interessi diffusi, che si siano accreditati come tali presso l'INPS, depositando copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

CAPO V

Termini

5.1. Nell'allegato *A* al presente regolamento sono indicati i termini temporali entro i quali, per ciascun tipo di procedimento, dovrà essere emanato il provvedimento finale.

I predetti termini si intendono sospesi nei casi di procedimenti promossi con istanza irregolare o priva in tutto o in parte della documentazione essenziale che l'interessato è tenuto a produrre nonché nei casi in cui per completare l'istruttoria l'Istituto abbia necessità di acquisire la documentazione essenziale presso enti esterni, datori di lavoro, enti previdenziali stranieri, strutture sanitarie esterne.
I termini ricominciano a decorrere dal momento dell'avvenuta regolarizzazione o della ricezione della documentazione.
I termini di cui all'allegato *A* potranno essere abbreviati con determinazione del direttore generale.
Il direttore generale, eccezionalmente e con atto motivato da comunicare al consiglio di amministrazione, può fissare termini più ampi per consentire la graduale normalizzazione di particolari situazioni di giacenza, che dovrà comunque avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.2. I tempi necessari per l'acquisizione di pareri e valutazioni indispensabili ai fini della adozione del provvedimento, rientrano in quelli previsti per i singoli procedimenti qualora siano resi da professionisti o tecnici dipendenti dall'Istituto.

5.3. Per i provvedimenti e i procedimenti previsti da nuove norme i termini saranno comunicati di volta in volta con le necessarie forme di pubblicità.

5.4. Il decorso dei termini di cui all'allegato *A* in conformità a quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e dalle altre leggi di settore, è finalizzato all'emanazione del provvedimento finale.
L'espletamento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sono considerati atti a rilevanza meramente interna e strumentali rispetto all'adozione del provvedimento finale richiesto con l'istanza o conseguente all'iniziativa d'ufficio.

CAPO VI

Disposizioni finali

6.1. Il direttore generale nella relazione trimestrale al consiglio di amministrazione riguardante l'andamento di cassa e del processo produttivo riferisce in ordine all'attuazione del presente regolamento.

6.2. Salvo quanto stabilito dall'art. 5.1, comma 4, ogni modifica al presente regolamento sarà adottata con delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

6.3. Al presente regolamento e alle successive modifiche verrà data pubblicità con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nelle altre forme che verranno decise dalla Direzione generale.

Visto, *il presidente*
COLOMBO

Visto, *il segretario*
RAFANIELLO

Allegato A

PRODOTTO INTERESSATO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	COINTERESSATI	TERMINI PER IL PROVVEDIMENTO
A) le liquidazioni	Capo settore	Capo Ufficio Pensioni o capo ufficio operativo	Aventi titolo alle prestazioni per i superstiti. Pubbliche amministrazioni aventi titolo alla sostituzione o alla rivalsa sulle prestazioni pensionistiche	
- Pensione Vecchiaia				120
- Pensione Anzianità				120
- Assegno Invalidità ordinarie e privilegiate				120
- Pensioni inabilità ordinaria e privilegiata				120
- Pensione ai superstiti				60/90 (3)
(da pens. da assic.)				120
- Pensione supplementare				120 (3)
- Pensioni sociali				60
- Prepensionamenti				120
- Pensione Invalidità ordinaria e cause di servizio (1)				90
- Accertam. prevent. Invalidità (2)				90
B) Provvedimenti vari riguardanti la gestione delle pensioni	Capo settore	Capo Ufficio Pensioni o capo centro operativo		
- Deleghe				60 giorni
- Cambio di ufficio pagatore				60 giorni
- Pagamenti rate di pensione non riscosse da parte del titolare della pensione				60 giorni
- Somme accantonate				60 giorni
- Conferma assegno di invalidità				90 giorni (150 giorni in caso di trattazione in regime internazionale)
- Revisione pensione di invalidità				90 giorni
- Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità	Capo settore	Capo Ufficio Pensioni o capo centro operativo		90 giorni
- Indennità per morte			come per le pensioni superstiti	60 giorni
C) Ricostituzione				
- D'Ufficio a domanda - Documentali - Contributive - Supplenti - Provvedimenti normativi - Esecuzioni sentenze - Verifica dati reddituali - Revisioni d'ufficio - Titolari	Capo settore	Capo Ufficio Pensioni o capo centro operativo	come per le liquidazioni	180 giorni (300 giorni in caso di trattazione in regime internazionale) 120 giorni per nuova liquid. 240 gg. in caso di ricostituzione 300 gg. in caso di trattazine in convenzione internazionale
D) Variazione di detrazione d'imposta	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro operativo		150 giorni
E) Rate maturate e non riscosse per decesso del titolare di pensione	Capo settore	Capo Ufficio Pensioni o capo centro operativo		150 giorni

PRODOTTO INTERESSATO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	COINTERESSATI	TERMINI PER IL PROVVEDIMENTO
F) Doppia annualità	Capo settore	Capo Ufficio Pensioni o capo centro operativo		150 giorni
G) Trasformazione dell'Assegno di invalidità di pensione di vecchiaia	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro operativo		150 giorni (210 giorni in caso di trattazione in regime internazionale)
H) Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di invalidità	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro operativo		150 giorni (210 gg. se in regime internazionale)
I) Liquidazione pensione ex articolo 2 ter del D.L. n. 30/1974 convertito nella L. n. 114/1974	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro operativo		150 giorni (210 gg. se in regime internazionale).
L) Rettifica o duplicati Mod. 201	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro operativo		15 giorni
M) Esecuzione delle decisioni degli organi collegiali o delle sentenze	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro operativo		120 gg. per le liqui. 240 gg per le ricostituzioni (300 gg. se in regime internaz.)
N) Determinazione arretrati esteri da erog. a residenti in Italia	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro operativo		260 giorni, ovvero 90 giorni dall'acquisizione dell'ultimo atto utile da parte dell'organismo estero
O) Complementi su prestazioni CEE ex decisione CEE n. 129/85	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro oprativo		365 giorni, ovvero 90 giorni dall'acquisizione dell'ultimo atto utile da parte dell'organismo estero.
Integrazione salariale ordinaria - Industria Edilizia ed affini	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni	I lavoratori per cui è presentata domanda. Poiché questa è numerica e non nominativa, la comunicazione relativa all'avvio del procedimento ed al provvedimento si effettua tramite affissione all'albo dell'impresa con modalità da individuare	90 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente
Integrazione salariale: - Agricoltura	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni	I lavoratori per cui è presentata domanda. Poiché questa è avanzata presso i servizi circoscrizionali per l'impiego, la comunicazione dell'avviso del procedimento è da effettuarsi, con lme stesse modalità previste per le integrazioni salariali dell'industria e dell'edilizia, previo accordo con il Ministero del Lavoro cui fanno capo le suddette sezioni.	60 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente (la legge prevede 20 gg. per la decisione della Commissione Provinciale dal momento in cui la domanda è sottoposta al suo esame. In caso di silenzio la domanda si considera accolta)

PRODOTTO INTERESSATO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	COINTERESSATI	TERMINI PER IL PROVVEDIMENTO
Disoccupazione ordinaria non agr. - Normale - Per rimpatriati - A requisiti ridotti	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni o Capo centro oprativo		60 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente 90 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente
Traitamenti speciali di disoccupaz. - Industria - Edilizia - Frontalieri svizzeri	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni o Capo centro opreativo		60 gioni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente
Disoccupazione agricola: - Normale - Ridotta - Speciale	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni o capo centro operativo		90 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente
Prestazioni di disoccupazione da erogare all'estero	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni		120 giorni dalla ricezione della domanda
Trattamento di fine rapporto	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni		60 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP compentete
Prestazioni di capitale (fondo di previd. esattoriali)	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni		90 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la liquidazione del TFR
Anticipazioni prestaz. di capitale (Fondi esattoriali e dazieri)	Capo settore	Capo Ufficio		90 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente
ANF a pagamento diretto (salvo AGR, CD/CM e quelli su altre prest. Autorizzazioni ANF/AF (Amministr.) congedo matrimoniale a pagamento diretto indennità di richiamo alle armi a pagamento diretto autorizzazioni ANF/AF (Sanitari)	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni		60 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente
ANF/AF Agr. AF CD/CM	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni		90 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente
ANF ex art. 75 reg. CEE n. 1408/78 accertamento per conto estero del diritto alle prestazioni familiari formulari internazionali per prestazioni temporanee	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni		120 giorni dalla ricezione della domanda
Indennità giornaliera malattia e maternità (pagamento diretto)	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni	INAIL (eventuale nesso infortunio sul lavoro) - terzo resp. civile (eventuale azione di rivalsa)	60 gg., a decorrere dalla ricezione del certificato di malattia o della domanda di maternità. Il decorso del termine è sospeso fino alla conclusione dell'evento.

PRODOTTO INTERESSATO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	COINTERESSATI	TERMINI PER IL PROVVEDIMENTO
Indennità TBC	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni	INAIL (per eventuale malattia professionale)	60 gg., a decorrere dalla ricezione della domanda dell'interessato
Indennità post sanatoriale	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni	N.N.	60 gg., decorrenti dall'apertura d'ufficio del procedimento (all'atto della cessazione della assistenza sanitaria per conseguita guarigione a stabilizzazione clinica) oppure dalla domanda dell'interessato per esercizio facoltà di opzione
Assegno di cura o di sostentamento	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni	N.N.	60 gg., decorrenti dalla data di ricezione della domanda relativa al 1° biennio. Per gli eventuali rinnovi 60 gg. decorrenti dall'apertura d'ufficio del procedimento
Cure termali	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni	USL di residenza	30 gg. dalla visita
Iscrizione-immatricolazione azienda	Capo settore	Capo ufficio RCV a Capo del centro operativo		30 gg. dalla data della domanda
Variazioni anagrafiche o contributive	Capo settore	Capo ufficio RCV a Capo del centro operativo		30 gg. dalla data della domanda
Attestato di iscrizione	Capo settore	Capo ufficio RCV a Capo del centro operativo		30 gg. dalla data della domanda
Attestazione di correntezza contributiva	Capo settore	Capo ufficio RCV a Capo del centro operativo		30 gg. dalla data della domanda
Rateazioni	Capo settore Capo ufficio RCV e/o Capo ufficio GPA o Capo centro operat. Capo ufficio Rateazioni Dir. Centr. P.A.R.	Direttore SAP per la notifica del provvedimento adottato dal C.E.		150 gg. dalla data della domanda
Differimenti adempienti contributivi	Capo settore Capo ufficio RCV a Capo Centro operat. Capo ufficio riscossioni contributi della Dir. Centr. per i contributi	Direttore SAP per la notifica del provvedimento adottato dal C.E.		120 gg. dalla data della domanda

PRODOTTO INTERESSATO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	COINTERESSATI	TERMINI PER IL PROVVEDIMENTO
Richiesta di rimborso per saldi a credito dei datori di lavoro	Capo settore	Capo ufficio RCV o Capo del Centro op.		180 giorni dalla data di ricezione della richiesta
Rimborso a domanda di contribuzioni indebite	Capo settore	Capo ufficio RCV o Capo del centro operativo		180 gg. dalla data della domanda
Riduzioni sanzioni civili	Capo settore	Capo ufficio RCV o Capo del Centrooperativo Capo dell'ufficio Rateazioni della Dir. Centr. per la PAROC		150 gg. dalla data della domanda
Conto assicurativo	Capo ufficio	Capo dell'ufficio gestione posizioni assicurative o capo Centro operativo		90 gg. dalla data della domanda
Riscatto periodi assicurativi e costituz. rendite vitalizie (art. 13, L. 1130/62)	Capo settore	Capo dell'ufficio gestione posizioni assicurative o capo Centro operativo		180 gg. dalla data della domanda
Ricongiunzioni posizioni assicurative L. 30.4.58, n. 322 L. 7.2.79, n. 29 L. 5.3.90, n. 45 L. 11.6.74, n. 252 L. 15.2.74, n. 36	Capo settore	Capo dell'ufficio gestione posizioni assicurative o capo Centro operativo		180 gg. dalla data della domanda
Accreditamento contributi figurativi a domanda	Capo settore	Capo dell'ufficio gestione posizioni assicurative o Capo Centro operativo		90 gg. dalla data della domanda
Trasferimento posizioni assicurative ad altri enti	Capo settore	Capo dell'ufficio GPA o Capo del centro operativo		180 gg. dalla data della domanda
Autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione OBG	Capo settore	Capo dell'ufficio GPA o Capo del centro operativo		180 gg. dalla data della domanda
Preside mutualità casalinghe	Capo settore	Capo dell'ufficio pensioni		120 gg. dalla data della domanda
Iscrizione artigiani e commercianti	Capo settore	Capo dell'ufficio GPA o Capo del centrooperativo		30 gg. dalla data di ricezione della segnalazione da parte delle Commissioni provinciali
Registrazione versamenti contr. artigiani e commercianti	Capo settore	Capo dell'ufficio GPA o Capo del centro operativo		90 gg. dalla data della domanda

PRODOTTO INTERESSATO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	COINTERESSATI	TERMINI PER IL PROVVEDIMENTO
Rimborso a domanda di contributi indebiti artigiani e commercianti	Capo settore	Capo dell'ufficio GPA o Capo del centro operativo		180 gg. dalla data della domanda o della segnalazione da parte delle Commissioni provinciali, se successiva
Trasferimento posizioni assicurative della Svizzera	Capo settore	Capo dell'ufficio GPA o Capo del Centro operativo		180 gg. dalla data della domanda
Accreditamento contributi a favore di lavoratori operanti nei territori ceduti alla Jugoslavia	Capo settore	Capo dell'ufficio GPA o Capo del centro operativo		180 gg. dalla data della domanda

(1) riguarda gli iscritti ai Fondi speciali di previdenza (Previdenza Marinara, Addetti Pubblici Servizi di Trasporto, Personale di Volo, Elettrici, Telefonici, Imposte di Consumo, Gas, Clero, Esattorie, Imposte Dirette)

(2) Interessa i Fondi speciali di previdenza in cui tale accertamento viene effettuato in costanza di rapporto di lavoro, restando poi l'erogazione della prestazione subordinata alla effettiva cessazione del servizio

(3) Il secondo termine riguarda i casi di trattazione in regime internazionale.

92A1614

MINISTERO DEL TESORO

N. 67

Corso dei cambi del 6 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1235 —	1235 —	1226 —	1235 —	1235 —	1235 —	1234,840	1235 —	1235 —	1226 —
E.C.U.	1542,550	1542,550	1542,750	1542,550	1542,550	1542,550	1542,430	1542,550	1542,550	1542,500
Marco tedesco	754,600	754,600	755,500	754,600	754,600	754,600	754,600	754,600	754,600	755,210
Franco francese	222,800	222,800	223 —	222,800	222,800	222,800	222,790	222,800	222,800	222,900
Lira sterlina	2145,600	2145,600	2145,50	2145,600	2145,600	2145,600	2145,900	2145,600	2145,600	2143,500
Fiorino olandese	670,400	670,400	670,500	670,400	670,400	670,400	670,330	670,400	670,400	670,870
Franco belga	36,682	36,682	36,670	36,682	36,682	36,682	36,685	36,682	36,682	36,709
Peseta spagnola	11,888	11,888	11,900	11,888	11,888	11,888	11,887	11,888	11,888	11,879
Corona danese	194,410	194,410	194,500	194,410	194,410	194,410	194,410	194,410	194,410	194,650
Lira irlandese	2006,200	2006,200	2008 —	2006,200	2006,200	2006,200	2005,800	2006,200	2006,200	—
Dracma greca	6,472	6,472	6,480	6,472	6,472	6,472	6,474	6,472	6,472	—
Escudo portoghese	8,742	8,742	8,750	8,742	8,742	8,742	8,739	8,742	8,742	8,824
Dollaro canadese	1036,200	1036,200	1038 —	1036,200	1036,200	1036,200	1037 —	1036,200	1036,200	1033 —
Yen giapponese	9,227	9,227	9,230	9,227	9,227	9,227	9,226	9,227	9,227	9,224
Franco svizzero	826,700	826,700	823,500	826,700	826,700	826,700	826,630	826,700	826,700	824,100
Scellino austriaco	107,280	107,280	107,33	107,280	107,280	107,280	107,260	107,280	107,280	107,380
Corona norvegese	192,070	192,070	192,40	192,070	192,070	192,070	192,020	192,070	192,070	192,200
Corona svedese	207,810	207,810	208 —	207,810	207,810	207,810	207,750	207,810	207,810	208,210
Marco finlandese	268,250	268,250	275 —	268,250	268,250	268,250	275,750	268,250	268,250	—
Dollaro australiano	946,600	946,600	946 —	946,600	946,600	946,600	947,900	946,600	946,600	939 —

Media dei titoli del 6 aprile 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,700
» » » 21- 4-1987/94	88,550
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,075
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,200
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,150
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,150
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,525
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,300
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,375
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,425
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,900
» » » » 19- 5-1986/92	100 —
» » » » 20- 7-1987/92	99,975
» » » » 19- 8-1987/92	100,150
» » » » 1-11-1987/92	100,150
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	99,825

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100,150
» » » »	1- 4-1988/93	100,125
» » » »	1- 5-1988/93	100,150
» » » »	1- 6-1988/93	100,350
» » » »	18- 6-1986/93	99,825
» » » »	1- 7-1988/93	100,250
» » » »	17- 7-1986/93	99,600
» » » »	1- 8-1988/93	100,225
» » » »	19- 8-1986/93	99,525
» » » »	1- 9-1988/93	100,250
» » » »	18- 9-1986/93	99,400
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	99,825
» » » »	1-11-1988/93	100,275
» » » »	18-11-1987/93	99,725
» » » »	19-12-1986/93	99,950
» » » »	1- 1-1989/94	100,050
» » » »	1- 2-1989/94	100,175
» » » »	1- 3-1989/94	100,225
» » » »	15- 3-1989/94	100,250
» » » »	1- 4-1989/94	100,350
» » » »	1- 9-1989/94	99,950
» » » »	1-10-1987/94	99,775
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,600
» » » »	1- 2-1985/95	100,300
» » » »	1- 3-1985/95	99,350
» » » »	1- 3-1990/95	99,725
» » » »	1- 4-1985/95	98,950
» » » »	1- 5-1985/95	98,900
» » » »	1- 5-1990/95	98,700
» » » »	1- 6-1985/95	98,950
» » » »	1- 7-1985/95	99,075
» » » »	1- 7-1990/95	99,600
» » » »	1- 8-1985/95	98,900
» » » »	1- 9-1985/95	98,900
» » » »	1- 9-1990/95	99,700
» » » »	1-10-1985/95	98,775
» » » »	1-10-1990/95	99,625
» » » »	1-11-1985/95	99,125
» » » »	1-11-1990/95	99,425
» » » »	1-12-1985/95	99,100
» » » »	1-12-1990/95	99,650
» » » »	1- 1-1986/96	99,225
» » » »	1- 1-1986/96	100,050
» » » »	1- 1-1991/96	99,425
» » » »	1- 2-1986/96	99,625
» » » »	1- 2-1991/96	99,600
» » » »	1- 3-1986/96	99,700
» » » »	1- 4-1986/96	99,675
» » » »	1- 5-1986/96	99,375
» » » »	1- 6-1986/96	99,350
» » » »	1- 7-1986/96	99,125
» » » »	1- 8-1986/96	98,750
» » » »	1- 9-1986/96	98,650
» » » »	1-10-1986/96	98,475
» » » »	1-11-1986/96	98,575
» » » »	1-12-1986/96	98,675
» » » »	1- 1-1987/97	98,625
» » » »	1- 2-1987/97	99,150
» » » »	18- 2-1987/97	99,125
» » » »	1- 3-1987/97	99,500
» » » »	1- 4-1987/97	99,875
» » » »	1- 5-1987/97	98,900
» » » »	1- 6-1987/97	98,725
» » » »	1- 7-1987/97	98,350
» » » »	1- 8-1987/97	98,400
» » » »	1- 9-1987/97	98,225
» » » »	1- 3-1991/98	98,650
» » » »	1- 4-1991/98	98,375
» » » »	1- 5-1991/98	98,350
» » » »	1- 6-1991/98	98,475
» » » »	1- 7-1991/98	98,225
» » » »	1- 8-1991/98	98,325
» » » »	1- 9-1991/98	98,400

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,950
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,750
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	100 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,850
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,675
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,950
» » »	12,50%	1-10-1992	99,975
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,075
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,075
» » »	12,50%	1-10-1993	100,375
» » »	12,50%	1-11-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,075
» » »	12,50%	17-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-12-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100 —
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100 —
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,050
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100 —
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98 —

Certificati credito Tesoro E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50%	99,800
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,725
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,950
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,775
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,700
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,550
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,675
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,850
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,900
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,100
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,700
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	96 —
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,400
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,100
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,350
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,250
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,050
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	108,350
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	101,200
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,150
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M06042

N. 68

Corso dei cambi del 7 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1230,450	1230,450	1231,200	1230,450	1230,450	1230,450	1230,250	1230,450	1230,450	1230,450
E.C.U.	1542,400	1542,400	1542	1542,400	1542,400	1542,400	1542,400	1542,400	1542,400	1542,400
Marco tedesco	754,650	754,650	755	754,650	754,650	754,650	754,640	754,650	754,650	754,650
Franco francese	222,880	222,880	223,300	222,880	222,880	222,880	222,870	222,880	222,880	222,880
Lira sterlina	2146,900	2146,900	2150	2146,900	2146,900	2146,900	2147	2146,900	2146,900	2146,900
Fiorino olandese	670,260	670,260	670,500	670,260	670,260	670,260	670,270	670,260	670,260	670,260
Franco belga	36,685	36,685	36,700	36,685	36,685	36,685	36,689	36,685	36,685	36,685
Peseta spagnola	11,884	11,884	11,910	11,884	11,884	11,884	11,885	11,884	11,884	11,884
Corona danese	194,550	194,550	194,500	194,550	194,550	194,550	194,550	194,550	194,550	194,550
Lira irlandese	2005,900	2005,900	2006	2005,900	2005,900	2005,900	2007,300	2005,900	2005,900	-
Dracma greca	6,435	6,435	6,450	6,435	6,435	6,435	6,435	6,435	6,435	-
Escudo portoghese	8,816	8,816	8,860	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816
Dollaro canadese	1034,600	1034,600	1034	1034,600	1034,600	1034,600	1033,700	1034,600	1034,600	1034,600
Yen giapponese	9,201	9,201	9,250	9,201	9,201	9,201	9,202	9,201	9,201	9,201
Franco svizzero	821,910	821,910	821	821,910	821,910	821,910	821,840	821,910	821,910	821,910
Scellino austriaco	107,271	107,271	107,200	107,271	107,271	107,271	107,270	107,271	107,271	107,271
Corona norvegese	192	192	192	192	192	192	192,170	192	192	192
Corona svedese	208	208	208,500	208	208	208	207,970	208	208	208
Marco finlandese	276,630	276,630	276	276,630	276,630	276,630	276,500	276,630	276,630	
Dollaro australiano	938,300	938,300	938	938,300	938,300	938,300	938,700	938,300	938,300	938,300

Media dei titoli del 7 aprile 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105
» 10% Cassa DD.PP. sez A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,350
» » » 21- 4-1987/94	88,300
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 - -
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,075
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,075
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,050
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,150
Certificati del Tesoro C.T.O 10,25% 1-12-1988/96	98,525
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,200
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,275
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,025
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 -
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,900
» » » » 19- 5-1986/92	100,100
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100 - -
» » » » 1-11-1987/92	100,100
» » » » 1-12-1987/92	100,100
» » » » 1- 1-1988/93	99,825

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100,100
» » » »	1- 4-1988/93	100,175
» » » »	1- 5-1988/93	100,200
» » » »	1- 6-1988/93	100,350
» » » »	18- 6-1986/93	99,875
» » » »	1- 7-1988/93	100,250
» » » »	17- 7-1986/93	99,575
» » » »	1- 8-1988/93	100,175
» » » »	19- 8-1986/93	99,575
» » » »	1- 9-1988/93	100,250
» » » »	18- 9-1986/93	99,400
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	99,850
» » » »	1-11-1988/93	100,275
» » » »	18-11-1987/93	99,550
» » » »	19-12-1986/93	99,975
» » » »	1- 1-1989/94	100,100
» » » »	1- 2-1989/94	100,625
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,250
» » » »	1- 4-1989/94	100,350
» » » »	1- 9-1989/94	99,900
» » » »	1-10-1987/94	99,600
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,550
» » » »	1- 2-1985/95	100,250
» » » »	1- 3-1985/95	99,300
» » » »	1- 3-1990/95	99,700
» » » »	1- 4-1985/95	98,950
» » » »	1- 5-1985/95	98,900
» » » »	1- 5-1990/95	99,425
» » » »	1- 6-1985/95	98,950
» » » »	1- 7-1985/95	99,125
» » » »	1- 7-1990/95	99,550
» » » »	1- 8-1985/95	98,850
» » » »	1- 9-1985/95	98,850
» » » »	1- 9-1990/95	99,650
» » » »	1-10-1985/95	98,775
» » » »	1-10-1990/95	99,575
» » » »	1-11-1985/95	99,075
» » » »	1-11-1990/95	99,425
» » » »	1-12-1985/95	99,050
» » » »	1-12-1990/95	99,550
» » » »	1- 1-1986/96	100,050
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,475
» » » »	1- 1-1991/96	99,500
» » » »	1- 2-1986/96	99,550
» » » »	1- 2-1991/96	99,550
» » » »	1- 3-1986/96	99,550
» » » »	1- 4-1986/96	99,675
» » » »	1- 5-1986/96	99,325
» » » »	1- 6-1986/96	99,400
» » » »	1- 7-1986/96	99,050
» » » »	1- 8-1986/96	98,700
» » » »	1- 9-1986/96	98,500
» » » »	1-10-1986/96	98,350
» » » »	1-11-1986/96	98,525
» » » »	1-12-1986/96	98,575
» » » »	1- 1-1987/97	98,625
» » » »	1- 2-1987/97	99,050
» » » »	18- 2-1987/97	99,025
» » » »	1- 3-1987/97	99,350
» » » »	1- 4-1987/97	98,825
» » » »	1- 5-1987/97	98,850
» » » »	1- 6-1987/97	98,725
» » » »	1- 7-1987/97	98,350
» » » »	1- 8-1987/97	98,325
» » » »	1- 9-1987/97	98,125
» » » »	1- 3-1991/98	98,550
» » » »	1- 4-1991/98	98,275
» » » »	1- 5-1991/98	98,325
» » » »	1- 6-1991/98	98,425
» » » »	1- 7-1991/98	98,175
» » » »	1- 8-1991/98	98,300
» » » »	1- 9-1991/98	98,300

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	18- 4-1992	98,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,975
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,750
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 6-1992	100,050
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,050
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,950
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1993	100 —
» » »	12,50%	1-10-1993	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,075
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100 -
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,900
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,950
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,975
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,870
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,950
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100 --
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,200
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	97,950

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50%	98,300
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99 —
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,600
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,725
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,675
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,875
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,700
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,050
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,700
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,200
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,700
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,400
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,600
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,400
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,100
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,900
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,200
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	106,350
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	108,350
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,400
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,600
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M07042

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991/1996, al portatore

A norma del decreto ministeriale 22 ottobre 1991 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1991, si rende noto che il 14 aprile 1992 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991/1996.

92A1650

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito i relativi punzoni, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1083 MI	Baco di Baracani Luigi	Milano	2
35 PV	Maretti Cesare & Gianfranco & C.	Sartirana Lomellina	

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
35 CT	Marchese Pietro	Catania
51 CT	Grafigold	Catania
65 CT	Lancieri Gioielli S.r.l.	Catania
5 CZ	Rocca Carmine	Crotone
7 CS	Senatore Francesco	Cosenza
265 NA	Scala Francesco	Napoli
580 NA	Savarese Luigi	Napoli
663 NA	Francesco Napoli Gioielli S.r.l.	Napoli
54 PG	Mariani Paolo	Foligno
47 PS	Il Cesello	Urbino
557 RM	Felici Maurizio	Roma
620 RM	Mezzaroma Fernando	Roma
629 RM	Valvo Giuseppe	Roma
728 RM	Minelli Marcello	Roma
304 VA	Oro È S.r.l.	Gallarate

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di alcuni punzoni, i cui quantitativi sono indicati a fianco di ciascun assegnatario:

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
65 CO	Boitor S.a.s.	Cabiate	2
360 FI	De Vita S.a.s.	Firenze	5
686 FI	Meini Cesare	Rignano sull'Arno	1
943 FI	Casprini Bruno	Figline Val d'Arno	1
614 VI	Gonella Sereno	Dueville	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
705 AR	Michelangelo oro S.r.l.	Pieve S. Stefano	2
227 NA	Esposito Vincenzo	Torre del Greco	4
662 NA	Piccillo Maria	Napoli	2
196 RM	De Marchis Mario	Roma	26

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
102 AN	Gold Size S.n.c.	Castelfidardo
55 CO	Inessi Galeazzo	Como
84 CO	Bignami Alfredo	Como
175 GE	Tutte cose bijoux e gioielli d'arte	Genova
499 RM	Burattini Rosanna	Velletri
15 SV	Solari Sergio S.a.s.	Savona
115 VR	Boner Ettore	Verona

92A1631

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 20 dicembre 1991;

Viste le domande presentate dalla Cooperativa allevatori bufalini salernitani in data 30 giugno 1989 e dal Consorzio per la tutela della mozzarella di bufala in data 13 luglio 1989, intese ad ottenere rispettivamente il riconoscimento della denominazione di origine «Mozzarella di bufala della Piana del Sele» e «Mozzarella di bufala campana», per formaggi prodotti in territori definibili con dette denominazioni;

Vista la comunicazione della regione Campania del 20 novembre 1991 e la connessa proposta di disciplinare di produzione per la denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana»;

Considerato che i formaggi in questione si presentano con caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche uniformi e specifiche dovute per entrambi all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie utilizzate per ottenerli, che sono tradizionali delle zone dove avviene l'elaborazione e che delle zone proposte la prima risulta interclusa nella seconda;

Considerato che una obiettiva conoscenza e valutazione delle realtà produttive e commerciali proposte, anche a seguito della pubblica audizione del 29 novembre 1991, ha evidenziato sia l'esistenza in tutti i territori sopra richiamati di un prodotto specifico e uniforme e sia la preponderante tradizionalità che sul piano commerciale ha assunto la denominazione «Mozzarella di bufala campana», rispetto alla denominazione «Mozzarella di bufala della Piana del Sele», riguardante una produzione quantitativamente più limitata;

Vista la domanda presentata successivamente dalla regione Lazio in data 4 dicembre 1991 intesa ad ottenere l'estensione del territorio di produzione della «Mozzarella di bufala campana» ad una zona della stessa regione Lazio, adducendo a sostegno della richiesta che in detta zona il prodotto ottenuto è tradizionalmente assimilabile per produzione e commercializzazione a quello di cui si chiede il riconoscimento della denominazione di origine;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere pertanto una sola denominazione di origine per un formaggio che presenta uniche caratteristiche di base e di evidenziare con apposite qualificazioni, ove ne sussistano i presupposti, la provenienza dello stesso da zone nelle quali vengono impiegate tecniche particolari di produzione;

Ha espresso il parere che sussistono le condizioni ed i requisiti per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Mozzarella di bufala campana», le cui caratteristiche e la zona di produzione sono quelle indicate nell'annesso schema di disciplinare di produzione.

Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi potranno essere presentate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Schema di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana»

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Mozzarella di bufala campana» il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione, con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione delimitata nel successivo art. 6 e dalle metodologie tradizionali utilizzate per ottenerlo.

Art. 2.

La denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio fresco a pasta filata prodotto durante tutto l'anno in caseifici ubicati nel territorio delimitato ai sensi dell'art. 6, esclusivamente con latte intero di bufala proveniente dagli allevamenti della stessa area.

Art. 3.

Gli allevamenti bufalini dai quali deriva il latte devono essere strutturati secondo gli usi locali con animali originari della zona e tipici della specie, che devono risultare iscritti all'apposita anagrafe.

La razione alimentare delle bufale in lattazione deve prevedere l'impiego di foraggi e cereali foraggeri di produzione aziendale in quantità non inferiore al 50% del fabbisogno di mantenimento e di produzione.

Almeno il 25% del fabbisogno energetico delle bufale in lattazione deve essere soddisfatto impiegando foraggi a fibra lunga (fieno e paglia).

Il latte intero di bufala destinato alla produzione della «Mozzarella di bufala campana» deve essere consegnato al caseificio entro la sedicesima ora dalla mungitura e possedere titolo in grasso minimo del 7%.

Art. 4.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica utilizzando latte opportunamente filtrato che viene riscaldato ad una temperatura variante da 33 °C a 36 °C.

È consentito solo l'uso di fermenti lattici di bufala (lattofermenti e sierofermenti) derivanti da precedenti caseificazioni e comunque provenienti dalla relativa zona di produzione.

La cagliata ottenuta viene rotta fino ad ottenere granuli della grandezza di una noce.

La maturazione della cagliata avviene sotto siero per un tempo variabile in relazione alla carica di microorganismi presenti nei fermenti aggiunti, ma oscillante intorno alle cinque ore dalla immissione del caglio.

Al termine della maturazione la cagliata viene ridotta a strisce che vengono poste in appositi recipienti dove, aggiungendo acqua a 95 °C, si provvede alla filatura e poi alla mozzatura onde assicurare ai singoli pezzi ottenuti la forma e le dimensioni previste. Questi vengono prima posti in acqua fredda per pochi minuti e poi in salamoia per la fase di salatura cui segue il confezionamento.

Art. 5.

La «Mozzarella di bufala campana» è usata come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

forma: tondeggiante; sono ammesse altre forme tipiche della zona di produzione quali, bocconcini, trecce, perline, ciliegine, nodini;

peso: di norma da grammi 20 a grammi 800 anche in relazione alla forma;

aspetto esterno: colore bianco porcellanato, crosta sottilissima di circa 1 mm con superficie liscia, mai viscida, né scagliata;

caratteristiche della pasta: struttura a foglie sottili, leggermente elastica nelle prime 8-10 ore dopo la produzione ed il confezionamento, che successivamente tende a divenire più fondente.
La pasta deve essere priva di difetti, quali occhiature, provocati da fermentazioni gassose o anomale e devono risultare assenti conservanti, inibenti e coloranti.
Al taglio deve scolare una lieve sierosità biancastra, grassa, dal profumo di fermenti lattici;

sapore: caratteristico e delicato;

grasso sulla sostanza secca: minimo 52%;

umidità: massimo 65%.

La «Mozzarella di bufala campana» può essere affumicata solo con procedimenti naturali e tradizionali; in tal caso deve essere posta in commercio con la specificazione sull'etichettatura e sugli altri documenti di commercio della dicitura: «Affumicata», in aggiunta alla denominazione di origine.

Art. 6.

La zona di produzione del formaggio «Mozzarella di bufala campana» comprende territori ricadenti nelle regioni Campania e Lazio ed è delimitata come appresso:

REGIONE CAMPANIA

Provincia di Benevento: comuni di Limacola, Dugenta e Amorosi.

Provincia di Caserta: l'intero territorio.

Provincia di Napoli: comuni di Acerra, Giugliano, Pozzuoli, Qualiano.

Provincia di Salerno: l'intero territorio.

REGIONE LAZIO

Provincia di Frosinone: comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceccano, Frosinone, Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocelo, Ceprano.

Provincia di Latina: comuni di Cisterna di Latina, Fondi, Lenola, Latina, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, S. Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina.

Provincia di Roma: comuni di Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia, Roma, Monterotondo.

Art. 7.

La «Mozzarella di bufala campana» prodotta con latte proveniente da bufale allevate a stabulazione semilibera in limitati paddock all'aperto, nell'ambito e con tecniche tipiche della Piana del Sele, può usare nella sua designazione e presentazione la qualificazione «Piana del Sele».

La «Mozzarella di bufala campana» prodotta con latte proveniente da bufale allevate a stabulazione semilibera con ricorso al pascolamento, nell'ambito e con tecniche tipiche del casertano, può usare nella sua designazione e presentazione la qualificazione «Piana del Volturno» o «Aversana».

La «Mozzarella di bufala campana» prodotta con latte proveniente da bufale allevate a stabulazione semilibera in limitati paddock all'aperto e con ricorso al pascolamento con tecniche tipiche del Basso Lazio, può usare nella sua designazione e presentazione la qualificazione «Pontina».

92A1651

Iscrizione dell'associazione «Piemonte Asprocor», in Alba, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di frutta in guscio e/o carrube.

Con decreto ministeriale n. 8738 del 25 febbraio 1992 è stata accertata nell'associazione «Piemonte Aprocor», con sede in Alba (Cuneo), piazza Cristo Re, 16, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 gennaio 1968, nonché dell'art. 14-*ter* e n. 165 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 6 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari, di cui all'art. 5 della legge citata, e ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

92A1652

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione «Merkos L'Inyonei Chinuch», centro per l'educazione ebraica, in Milano, ad acquistare alcuni immobili.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1992 l'associazione con personalità giuridica «Merkos L'Inyonei Chinuch», centro per l'educazione ebraica, con sede in Milano, è stata autorizzata ad acquistare i seguenti immobili: 1) locale in Milano, via Fratelli Bronzetti, 18; 2) casa di abitazione in Milano, via Poerio, 35; 3) magazzino in Venezia-Cannaregio, Campo di Ghetto Nuovo n. 2915; 4) magazzino in Venezia-Cannaregio, Campo di Ghetto Nuovo numeri 2883, 2884 e 2884/A.

92A1653

Autorizzazione alla scuola media «Cesare Pavese» di Candelo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli del 30 ottobre 1990, prot. n. 4261/Sett. I, la scuola media «Cesare Pavese» di Candelo (Vercelli), è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla ditta Roj Elettrolese di Biella e consistente in un personal computer portatile Amstrad PPC D40DD, corredato di un mouse compatibile del valore di L. 1.550.000.

92A1654

Autorizzazione alla scuola media di Bagnolo in Piano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia del 6 aprile 1989, n. 1668/2ª Sett., la scuola media di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), è stata autorizzata ad accettare la donazione di una stampante Centronics PS 220 136 colonna e la somma di L. 11.305.000 da destinare all'acquisto di personal computers.

92A1655

Autorizzazione alla scuola media di via Graf, 74, in Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano del 18 ottobre 1990, prot. n. 4869 Div. I, la scuola media di via Graf, 74, in Milano, è stata autorizzata ad accettare la donazione di tredici computers da parte della Italtel Telematica S.p.a. e della Telettra S.p.a.

92A1656

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Bettona

Si comunica che, a seguito della fusione per incorporazione con la Cassa rurale ed artigiana di Spello (Perugia), in data 31 marzo 1992 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Bettona, con sede in Bettona (Perugia), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 20 febbraio 1991.

92A1657

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione n. 36 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 30 maggio 1991 recante: «Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 14 marzo 1992).

Al regolamento allegato alla deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 19 e seguenti della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

Capo I:

il punto 1.7 è completato dai seguenti due capoversi:

Per le istanze inviate a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento la ricevuta è costituita dall'avviso stesso e le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 vanno rilevate dal predetto avviso e dal tagliando, accluso al modulo di domanda.

Nei casi in cui l'istanza non sia stata formulata o presentata nei modi stabiliti da norme di legge o di regolamento, o non utilizzando la modulistica predisposta dall'Istituto, l'obbligo di rilasciare ricevuta e di fornire le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 non ricorre sino a quando l'istanza non sia ritualmente formulata.

sono inoltre inseriti i seguenti punti da 1.8 a 1.15:

1.8. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il direttore della sede interessata o il direttore centrale competente provvedono mediante pubblicazione su albi o bollettini o nella *Gazzetta Ufficiale* o sulla stampa periodica o quotidiana, ecc., ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990.

Analoghe modalità potranno essere adottate per comunicare l'avvio del procedimento quando sussistano motivate ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.

In entrambi i casi previsti dal presente articolo, nell'atto di pubblicità si dovrà dare conto delle esigenze che ne hanno consigliato l'adozione.

1.9. La data di avvio del procedimento coincide con quella di rilascio della ricevuta o della comunicazione di cui all'art. 1.8 del presente regolamento.

Nei casi in cui le comunicazioni all'interessato debbano avvenire per posta, la data di avvio del procedimento è quella dell'invio della comunicazione, registrata sulla pratica dal responsabile del procedimento.

1.10. Qualora l'istanza venga proposta e/o presentata da un mandatario del diretto interessato, la stessa dovrà essere corredata, a pena di irricevibilità, del mandato con il quale si autorizza esplicitamente l'Istituto a rilasciargli ricevuta, anche con elenchi.

1.11. Al di fuori dei casi in cui sia stata rilasciata ricevuta ai sensi dell'art. 1.7 del presente regolamento, la comunicazione prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 viene inviata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti o che debbono intervenire nel procedimento per disposizione di legge, nonché ai soggetti direttamente interessati ai procedimenti iniziati d'ufficio ed a coloro che abbiano inviato l'istanza per posta, ove non sia prescritto l'invio dell'istanza stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno

1.12. Ogni tipo di atto potrà essere predisposto con sistemi automatizzati, nel qual caso l'indicazione a stampa dell'organo e del nominativo del funzionario terrà luogo della sottoscrizione.

1.13. I soggetti istanti possono far valere, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 241/1990, l'omissione, il ritardo o l'irritualità delle comunicazioni ed ogni altra inosservanza del presente regolamento con esposto al direttore della sede o al direttore centrale rispettivamente competenti, i quali sono tenuti a fornire chiarimenti entro il termine massimo di dieci giorni, anche con comunicazioni telegrafiche, telefoniche, telematiche o via fax.

1.14. Ciascuna sede e la Direzione generale con comunicazione generale, anche tramite affissioni, renderanno note le modalità per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge n. 241/1990.

1.15. Memorie scritte e documenti, diversi da quelli prescritti, potranno essere presentati ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della legge n. 241/1990 non oltre il ventesimo giorno dall'inizio del procedimento.

Capo IV:

dopo il punto 4.1 è inserito il seguente capoverso:

L'Istituto potrà predisporre dei moduli per proporre intervento. L'atto di intervento dovrà comunque contenere tutti gli elementi per l'individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire, nonché le generalità e il domicilio dell'interveniente e i motivi dell'intervento;

i punti 4.2 e 4.3 riportati alla pag.20 della suindicata *Gazzetta Ufficiale* sono sostituiti dal seguente punto 4.2:

4.2. Possono intervenire nel procedimento, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990, oltre agli enti di patronato, la cui personalità e funzione è già riconosciuta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, anche le associazioni o i comitati portatori di interessi diffusi, che si siano accreditati come tali presso l'INPS, depositando copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

Inserire inoltre il seguente:

CAPO V
Termini

5.1. Nell'allegato *A* al presente regolamento sono indicati i termini temporali entro i quali, per ciascun tipo di procedimento, dovrà essere emanato il provvedimento finale.

I predetti termini si intendono sospesi nei casi di procedimenti promossi con istanza irregolare o priva in tutto o in parte della documentazione essenziale che l'interessato è tenuto a produrre nonché nei casi in cui per completare l'istruttoria l'Istituto abbia necessità di acquisire la documentazione essenziale presso enti esterni, datori di lavoro, enti previdenziali stranieri, strutture sanitarie esterne.

I termini ricominciano a decorrere dal momento dell'avvenuta regolarizzazione o della ricezione della documentazione.

I termini di cui all'allegato *A* potranno essere abbreviati con determinazione del direttore generale.

Il direttore generale, eccezionalmente e con atto motivato da comunicare al consiglio di amministrazione, può fissare termini più ampi per consentire la graduale normalizzazione di particolari situazioni di giacenza, che dovrà comunque avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.2. I tempi necessari per l'acquisizione di pareri e valutazioni indispensabili ai fini dell'adozione del provvedimento, rientrano in quelli previsti per i singoli procedimenti qualora siano resi da professionisti o tecnici dipendenti dall'Istituto.

5.3. Per i provvedimenti e i procedimenti previsti da nuove norme i termini saranno comunicati di volta in volta con le necessarie forme di pubblicità.

5.4. Il decorso dei termini di cui all'allegato *A* — in conformità a quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e dalle altre leggi di settore — è finalizzato all'emanazione del provvedimento finale.

L'espletamento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sono considerati atti a rilevanza meramente interna e strumentale rispetto all'adozione del provvedimento finale richiesto con l'istanza o conseguente all'iniziativa d'ufficio.

Inserire infine il seguente:

CAPO VI

Disposizioni finali

6.1. Il direttore generale nella relazione trimestrale al consiglio di amministrazione riguardante l'andamento di cassa e del processo produttivo riferisce in ordine all'attuazione del presente regolamento.

6.2. Salvo quanto stabilito dall'art. 5.1, comma 4, ogni modifica al presente regolamento sarà adottata con delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

6.3. Al presente regolamento e alle successive modifiche verrà data pubblicità con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nelle altre forme che verranno decise dalla Direzione generale.

AVVERTENZA:

Per una migliore lettura del regolamento rettificato, nella rubrica estratti, sunti e comunicati, alla pag. 23 di questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*, ne è riportato il testo integrale.

92A1616

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 24 marzo 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 63, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, tra le vacanze di posti relativi all'Università di Firenze, sotto «Facoltà di giurisprudenza», dove è scritto: «diritto *al* lavoro», si legga: «diritto *del* lavoro».

92A1659

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200